



REGIONE DEL VENETO

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE DONAZIONI  
ED ALTRI ATTI DI LIBERALITA' A FAVORE DEL  
CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA –  
CORIS**

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea del 18.12.2020

Pag. 1/4

## INDICE

### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni e normative

### CAPO II - DONAZIONI

Art. 3 – Proposta di donazione

3.1 – Liberalità in denaro

3.2 – Donazioni di beni mobili

3.3 – Donazioni di beni immobili

Art. 4 – Valutazione della proposta di donazione

Art. 5 – Accettazione della proposta di donazione

Art. 6 – Pubblicità delle donazioni

### CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Art. 8 – Trasparenza

Art. 9 – Norma di rinvio

Art. 10 – Entrata in vigore

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare le donazioni e altri atti di liberalità effettuati a favore del Consorzio per la Ricerca Sanitaria (di seguito, per brevità, “*Consorzio*” oppure “*CORIS*”) rientranti nelle tipologie di seguito elencate:

- liberalità in denaro, con o senza vincolo di destinazione;
- donazioni di beni mobili;
- donazioni di beni immobili;
- lasciti ed altri atti di liberalità.

Tali prestazioni rappresentano atti di generosità effettuati senza alcuno scopo e senza che, per l’erogante, vi possano essere benefici direttamente o indirettamente collegati all’erogazione medesima.

Il Consorzio può accettare donazioni ed altri atti di liberalità solo qualora gli stessi abbiano attinenza con i propri fini istituzionali e, in caso di beni di particolare rilevanza tecnologica ed economica, che implicino un potenziamento delle attività del Consorzio.

Fermo quanto disposto dalla normativa del Codice Civile (artt. 769 e ss.), ai sensi del presente Regolamento, la valutazione circa il “modico valore” delle donazioni ricevute verrà effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio avuto riguardo ai seguenti aspetti:

- condizioni economiche del donante desunte dalla situazione del mercato di riferimento;
- dichiarazione espressa del donante in cui espressamente dichiara tale circostanza in rapporto alle proprie condizioni economiche e/o nel caso in cui la somma liberale derivi da raccolte effettuate a scopo benefico da associazioni o in occasioni di ricorrenze, feste o altre iniziative con analoghe finalità.

Quanto stabilito nel presente Regolamento per le donazioni, deve intendersi riferito anche ad altri atti di liberalità.

### Art. 2 – Definizioni e normativa

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

1. “*donazione*”: il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione (art. 769 c.c.);
2. “*donazione di modico valore*”: la donazione che ha per oggetto beni mobili ed è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante (art. 783 C.C.);
3. “*donazione di somme di denaro*”: disciplina dell’art 769 C.C. e ss.;
4. “*donazioni di beni mobili ed immobili*”: disciplina dell’art 769 C.C. e ss.;

5. *“liberalità”*: le liberalità', anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769, C.C. sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitude e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari (art. 809 C.C.).

## CAPO II – DONAZIONI

### Art. 3 – Proposta di donazione

L'offerta di donazione deve essere preceduta da una lettera del soggetto donante (persone giuridiche pubbliche e private, persone fisiche, associazioni), indirizzata al Presidente del Consorzio, che indichi la disponibilità a fornire, a titolo gratuito, un bene, un'elargizione di denaro o altra liberalità.

Il documento di proposta di donazione deve contenere i seguenti elementi:

- dati anagrafici del proponente, contatti telefonici, email ed indirizzo di residenza/domicilio (se persona fisica);
- denominazione sociale, sede legale, partita IVA, contatti telefonici e PEC (se persona giuridica);
- volontà e capacità a donare;
- descrizione dell'importo oggetto di donazione oppure del bene oggetto di donazione (con allegato schede tecniche e, ove presenti, certificazioni di garanzia o di conformità);
- qualora oggetto della donazione sia una strumentazione, dovrà altresì essere dichiarato:
  - marca, modello, valore commerciale del bene oggetto della donazione;
  - la rispondenza alle norme vigenti in termini di salute e sicurezza (ove previsto);
  - se la donazione determina l'acquisto di materiale di consumo, dedicato o non dedicato;
  - se la donazione richiede ulteriori apparecchiature per il funzionamento;
  - eventuali oneri a carico del Consorzio (a titolo esemplificativo, contratti di manutenzione già stipulati e gravanti sul bene, adeguamento di locali, ecc.);
- struttura (CORIS oppure suo Ente consorziato) destinataria della donazione;
- eventuale finalità in ragione della quale si procede alla donazione;
- assenza di vincoli in relazione al bene oggetto di donazione e dichiarazione circa la proprietà del bene medesimo;
- dichiarazione, se del caso, che attesti che la donazione è di modico valore rispetto alle condizioni economiche del donante.

#### 3.1 - Liberalità in denaro

Le somme di denaro donate al Consorzio sono accettate con delibera del CDA, previa valutazione dell'importo secondo quanto riportato in premessa e nel rispetto delle indicazioni fornite dal donante in caso di donazione vincolata ad una specifica attività, o per le finalità istituzionali del Consorzio medesimo ritenute più opportune, in assenza di specifica finalizzazione.

### **3.2 – Donazioni di beni mobili**

La donazione di beni mobili è soggetta a preventiva valutazione in merito ai costi collaterali, anche eventuali, delle forniture correlate all'uso del bene stesso.

Qualora il bene donato sia un'attrezzatura, il Consorzio valuterà la convenienza dell'acquisizione sulla base dei costi di manutenzione preventivati e degli eventuali interventi impiantistici correlati.

### **3.3 – Donazioni di beni immobili**

Se oggetto della donazione è un bene immobile, la valutazione del CORIS avverrà con riguardo alla consistenza e situazione dell'immobile (ed alla eventuale presenza di diritti di terzi), con il supporto, ove ritenuto necessario, del personale afferente al Consorzio dotato di competenze specialistiche in materia per un parere tecnico.

### **Art. 4 – Valutazione della proposta di donazione**

Il Consorzio procede alla verifica della completezza dell'offerta di donazione, acquisendo, ove necessario, le ulteriori informazioni.

Al fine di esprimere un parere tecnico, il CORIS potrà richiedere il supporto di personale afferente o non afferente al Consorzio dotato di competenze specialistiche in materia.

### **Art. 5 – Accettazione della proposta di donazione**

Esaurita la fase istruttoria, il CDA, verificato che la donazione soddisfa l'interesse istituzionale sotteso al suo rilascio, perfeziona l'accettazione della proposta di donazione mediante propria deliberazione.

Per le donazioni di modico valore (ai sensi di quanto previsto all'art. 1), la deliberazione sarà seguita da una comunicazione al donante, sottoscritta dal Presidente o dall'Amministratore Delegato ed inviata a mezzo posta elettronica certificata.

Per le donazioni considerate superiori rispetto al "modico valore", la donazione si perfeziona con atto pubblico, a pena di nullità, ai sensi dell'art 782 C.C.; ai fini della validità della donazione medesima è necessario altresì che il valore della donazione sia indicato, in modo esplicito, nell'atto di donazione, ovvero in una nota a parte, sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L'accettazione della donazione può essere fatta nell'atto stesso oppure con atto pubblico successivo; in questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione viene notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, entrambe le parti (Consorzio e donante) possono revocare le proprie dichiarazioni.

In caso di istruttoria negativa, il RP informa il donante, mediante comunicazione scritta ed inviata a mezzo posta elettronica certificata, circa la motivazione della mancata accettazione.

### **Art. 6 – Pubblicità delle donazioni**

I beni oggetto di donazione non possono in alcun modo essere utilizzati per forme dirette o indirette di pubblicità del soggetto donante, mediante riferimenti alla società, a marchi o altri segni distintivi del medesimo, fatta salva al riguardo ogni determinazione del Consorzio.

Alle donazioni effettuate in favore del CORIS, potrà essere dato rilievo nell'ambito di apposite iniziative di comunicazione del CORIS medesimo, nel rispetto della volontà del soggetto donante. In mancanza di autorizzazione al trattamento dei dati personali, il CORIS procederà a dare rilievo delle somme e dei beni ricevuti, senza indicazione degli estremi identificativi del donante stesso.

### CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 7 – Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 101/2018, per le finalità previste dal presente Regolamento, ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Titolare del trattamento è il legale rappresentante del Consorzio.

#### Art. 8 – Trasparenza

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito del Consorzio [www.corisveneto.com](http://www.corisveneto.com), nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara/Contratti/Acquisti" ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

#### Art. 9 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio al Codice Civile, alla normativa nazionale e regionale in materia.

#### Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua formale approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del CORIS.

Il Regolamento potrà essere soggetto ad aggiornamento, qualora se ne ravvisi la necessità, per effetto di intervenute modifiche legislative, fermo restando che le sue disposizioni dovranno intendersi automaticamente sostituite, disapplicate o abrogate nel caso in cui il loro contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni di legge inderogabili.